



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**SERAIO GIUSEPPE**, Presidente e Relatore

**DEMOZZI ANDREA**, Giudice

**CUCCARO MICHELE**, Giudice

in data 23/04/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 57/2023 depositato il 27/02/2023

**proposto da**

Ricorrente\_1 - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**Rappresentato da** Rappresentante\_1 - CF\_Rappresentante\_1

**Rappresentante difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trento - Via Vannetti 13 38122 Trento TN

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. A21268 ACCISA 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. A21268 ACCISA 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. A21268 ACCISA 2018

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

## **Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso sub n.° Ricorrente\_1 società esercente l'attività di gestione di impianti a fune turistici invernali ed estivi, adiva questa Corte, avverso l'avviso di accertamento e di liquidazione per gli anni 2016, 2017 e 2018 in materia di accise emesso dall'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI Ufficio delle Dogane di Trento.

La vertenza riguarda l'applicazione, contestuale, di due distinti trattamenti agevolati sul gasolio per autotrazione impiegato da uno stesso mezzo, così da cumulare più benefici fiscali sul suddetto prodotto energetico, pur se unitariamente consumato.

Tutti i mezzi battipista in uso alla ricorrente erano dotati di appositi e certificati strumenti di misura, sigillati, contagiri (RE) e conta ore (HL) per il controllo del funzionamento del motore endotermico e per ogni mezzo veniva redatta apposita relazione riportante le curve caratteristiche tecniche e le tabelle di consumo fornite dal costruttore del motore endotermico. I mezzi vengono sottoposti ad esame e verifica ispettiva da parte dell'Ufficio delle Dogane competente.

Presso l'azienda veniva tenuto un registro previamente vidimato sul quale venivano annotati, durante l'esercizio, i dati tecnici (RE e HL) rilevati dagli strumenti installati su ciascun mezzo impiegato.

Per ogni macchina battipista, secondo la circ. 5/D, prot. 33934/RU del 12/03/2010, venivano calcolati i consumi di gasolio (CSMED) afferenti la produzione di forza motrice e quelli relativi alla mera traslazione (CSMIN).

L'impiego di tali macchine, dotate di propulsore endotermico diesel, comportava notevoli consumi di gasolio per i quali, da oltre un decennio, è possibile accedere a due distinte (e complementari) misure agevolative previste dalla normativa tributaria in materia di accise.

A tal fine, in relazione ai consumi di gasolio dei suddetti mezzi, la società ha chiesto ed ottenuto dall'Ufficio delle Dogane di Trento l'applicazione di: a) aliquota di accisa agevolata sulla base del combinato disposto dell'art. 24, comma 12 del D.Lgs. 504/1995 (testo unico sulle accise, T.U.A.) e della allegata Tabella A3, punto n. 94, sulla quota parte di gasolio impiegata nella produzione di forza motrice; b) aliquota di accisa agevolata prevista al punto 4-bis della citata Tabella A per il "gasolio commerciale usato come carburante" (c.d. carbon tax trasporto) sulla restante quota di gasolio consumata dagli stessi mezzi, estranea alla produzione di forza motrice.

L'agevolazione era stata regolarmente accordata per oltre un decennio, ma l'Ufficio delle Dogane di Trento, in data 19/4/2022, con foglio prot. 09 notificava alla società il PVC prot. n. A9109 del 4/4/2022 per violazioni di norme tributarie in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, asserendo l'indebita fruizione cumulativa dei due benefici sopraindicati e dichiarando l'intenzione di voler procedere, con successivo atto di accertamento e avviso di pagamento, al recupero della somma di € 16.881,43 (oltre interessi), corrispondente alla somma degli accrediti relativi all'agevolazione del gasolio commerciale usato come carburante (carbon tax trasporto) emessi periodicamente dall'anno 2014 all'anno 2019, pur senza l'applicazione di alcuna sanzione pecuniaria.

Al suddetto PVC venivano allegate come "parte integrante e sostanziale" una nota della DT XI - Bolzano e Trento, prot. 8089/RU del 13/7/2021 ed una seconda nota della Direzione Accise – Energie e Alcoli, prot. 473404/RU del 14/12/2021 le quali avrebbero fornito riscontro a due distinti quesiti, per altro riguardanti aspetti eterogenei, proposti, rispettivamente, dall'Ufficio delle Dogane di Trento e dalla DT XI Bolzano e Trento.

Ad avviso della parte ricorrente i quesiti non erano stati resi noti con un evidente difetto di motivazione ab origine del provvedimento impugnato e dei successivi atti, motivati *per relationem*, visto che il verbale motiva la presunta indebita fruizione, asseritamente cumulativa, dei benefici, semplicemente richiamando le argomentazioni riportate nelle citate note.

In data 30/9/2022 l'Ufficio delle Dogane di Trento, con foglio prot. 19982/RU del 30/09/2022 notificava l'atto qui impugnato.

Tale atto di accertamento ed avviso di pagamento richiamava come parte integrante i documenti comunicati nel corso dell'istruttoria endoprocedimentale per cui continuavano a mancare i quesiti rivolti alle varie articolazioni dell'Agenzia con persistente difetto motivazionale.

Nel merito, confermava l'impossibilità di applicare contemporaneamente - anche se su distinte quantità di gasolio consumate per distinti impieghi - le due agevolazioni previste ai punti 4-*bis* e 9 della Tabella A allegata al T.U.A. sostenendo in modo del tutto illogico che ciò costituirebbe un "doppio beneficio fiscale per uno stesso mezzo".

Accertava in favore dell'Erario la somma complessiva di € 12.129,85 di cui € 11,904,02 a titolo di accisa indebitamente restituita mediante compensazioni avvenute nel periodo compreso tra l'anno 2018 e l'anno 2019 ed € 225,83, a titolo di interessi, da versare in trenta giorni dalla notifica dell'atto impositivo.

La società menzionata concludeva chiedendo: in via principale, accertata la legittimità dell'applicazione contemporanea e distinta delle due distinte misure agevolative oggetto della vertenza, annullare l'atto di accertamento e invito di pagamento impugnato e per l'effetto condannare l'Agenzia al rimborso di quanto eventualmente versato dalla ricorrente e/o riscosso in pendenza di giudizio, aumentato degli interessi di legge; in subordine, dichiarare non dovuto il recupero del tributo eventualmente indebitamente concesso a causa delle eventuali condizioni di incertezza normativa e per l'effetto condannare l'Agenzia al rimborso di quanto eventualmente versato dalla ricorrente e/o riscosso in pendenza di giudizio; in ulteriore subordine, ove venisse riconosciuta la correttezza della tesi dell'Amministrazione in merito al calcolo delle agevolazioni "per mezzo" e non "per quantità di gasolio consumata per ciascun impiego", accertare che l'intero quantitativo di carburante impiegato nei mezzi della società sia agevolabile secondo in base al punto 9 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.° 504/1995; in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio.

A mezzo della relativa memoria si costituiva l'AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI Ufficio delle Dogane di Trento argomentando, in modo analitico, in ordine alle censure di controparte.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso essendo risultato fondato, va accolto.

La Corte con carattere di decisiva assorbenza rileva che l'avviso impugnato risulta affetto da un vizio di motivazione dal momento che non è dato sapere quali siano state le domande poste e che hanno generato quello che la parte resistente definisce ripensamento dell'interpretazione pregressa.

Invero, nelle controdeduzioni, la parte resistente affronta la vertenza come un "caso di cumulo di più benefici fiscali" applicato al prodotto energetico (gasolio) impiegato da uno stesso mezzo battipista, definendolo come "posizione di privilegio non più sostenibile" emergendo così che ciò che viene definito un ripensamento, non sia dettato da ragioni giuridiche, bensì sostanziali, inerenti alla politica fiscale.

Appare evidente al Collegio che non si verta in un'ipotesi di un cumulo di agevolazioni fiscali.

La questione controversa è in realtà molto più lineare potendo essere riassunta, in sintesi, nell'improvviso diniego dopo quasi un decennio di pacifica e regolare applicazione da parte della stessa A.D.M., del riconoscimento del beneficio fiscale di cui all'art. 24-*ter* del D.Lgs. n.° 504/1995, afferente il gasolio commerciale usato come carburante, su una quota minoritaria di gasolio consumata dai mezzi battipista,

solo e soltanto se, sulla rimanente distinta (e prioritaria) quota consumata dagli stessi mezzi, venga richiesta l'applicazione dell'aliquota di accisa prevista al punto 9 della Tabella A, allegata allo stesso D.lgs. n.° 504/1995 (produzione di forza motrice in delimitati stabilimenti industriali).

Nella visione "ripensata" dell'Agenzia il gasolio commerciale utilizzato come carburante può essere "agevolato" (quindi ha i presupposti per essere tale), ma non lo è più se, su una diversa quota di gasolio, viene chiesta una diversa agevolazione.

In accoglimento del ricorso, l'atto impugnato deve essere, quindi, annullato.

La natura problematica degli argomenti trattati, impone la compensazione integrale delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.